

**CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA TRA I COMUNI DI
COLLEGNO E GRUGLIASCO (C.I.S.A.P.) E
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO
A.U.S.E.R. - NUCLEO DI COLLEGNO**

Con la presente scrittura privata, il giorno 9 settembre 2016 l'ente **CISAP** (Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco), con sede in Via Leonardo Da Vinci 135 a Grugliasco codice fiscale 95546580010 e partita IVA 07477280015, qui rappresentato dal dirigente, Dottor Mauro Perino, nato a Torino il 26.07.1953, domiciliato ai fini del presente presso la sede consortile, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

E

l'associazione di volontariato, senza scopo di lucro, denominata **AUSER Tempo Amico** (di seguito **Associazione**) con sede in Via Morandi 5, nella persona del legale rappresentate Signor IANNI Salvatore, nato a (CS), il 15.7.1947; C.F.NNISVT47L15C795S, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

RICHIAMATI:

- la legge 11 agosto 1991 numero 266, "*Legge quadro sul volontariato*";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- la Legge Regionale n.38 del 29/8/1994 "Valorizzazione e promozione del volontariato"

PREMESSO CHE:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni pubbliche ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;



- il secondo paragrafo di quest'ultima norma dispone che *“i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- la legge nazionale alla quale fare riferimento per i rapporti con le associazioni di volontariato è la numero 266 del 1991, la *“legge quadro sul volontariato”*;
- con la legge 266/1991, il legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come *“espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”*; inoltre la legge ha promosso, e promuove, lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali (art. 1 legge 266/1991);
- tali principi sono stati ripresi dalla Legge Regionale n.38 del 29/8/1994 *“Valorizzazione e promozione del volontariato”*;
- la legge quadro definisce attività di volontariato quella *“prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”* (art. 2 della legge 266/1991);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione; la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 7 della legge 266/1991 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici, possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che *“dimostrino attitudine e capacità operativa”*;
- le condizioni richieste dalla legge 266/1991 per poter sottoscrivere la convenzione sono due:
 - 1) l'associazione deve risultare iscritta da almeno sei mesi nel registro previsto dall'articolo 6 della legge quadro;
 - 2) l'ente deve garantire la copertura assicurativa degli operatori;
- inoltre, secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Parere AS1258 pubblicato sul Bollettino AGCoM n. 6 del 7 marzo 2016) sono necessarie anche le condizioni qui elencate:

- 3) la convenzione deve tendere alla realizzazione di finalità sociali ed al perseguimento di obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;
 - 4) dalla convenzione l'associazione non deve ottenere alcun profitto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute;
 - 5) dalla convenzione non deve derivare alcun profitto per i volontari, salvo il rimborso delle spese;
- al verificarsi delle cinque condizioni di cui sopra, è ammissibile affidare servizi tramite convenzione diretta alle associazioni no profit di volontari (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Parere sopra citato).
- ❖ l'Associazione non lucrativa denominata AUSER ha quali prioritari scopi sociali *l'accompagnamento e i servizi domiciliari rivolti a cittadini anziani soli o in condizione di disagio, costituendosi come valido ulteriore punto di riferimento nella rete territoriale dei servizi, nonché la promozione di iniziative di solidarietà sociale;*
 - ❖ l'Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Torino – Sezione Socio Assistenziale, dal 2009 al Num. 130 – Prot. n. 29553/2009;
 - ❖ l'Associazione, con il progetto presentato per l'anno 2016, intende perseguire l'obiettivo di supportare gli anziani in condizioni di solitudine, in particolari situazioni di disagio o privi di validi riferimenti familiari, residenti nel territorio consortile.
 - ❖ A tal fine intende svolgere attività coordinate con i servizi consortili quali: visite e compagnia al domicilio, disbrigo pratiche e commissioni, prenotazioni visite ed analisi mediche, accompagnamenti, svolgimento di attività socializzanti. Alle attività di servizio, l'Associazione affianca iniziative di comunicazione, prevenzione e formazione,
 - ❖ che lo svolgimento di tali attività e l'attuazione del progetto nel suo complesso appare coerente con le linee di sviluppo della rete dei servizi e delle opportunità che il Consorzio intende promuovere a livello territoriale;
 - ❖ la collaborazione con l'Associazione in questi anni ha consentito di promuovere progetti di aiuto alle persone, più articolati ed efficaci e pertanto occorre proseguire tale proficuo rapporto;
 - ❖ che il Consorzio è chiamato a promuovere, in ottemperanza all'art. 49 del proprio Statuto, la partecipazione del volontariato e delle associazioni solidaristiche operanti nel territorio intercomunale alle attività sociali ed assistenziali rivolte alla popolazione;
 - ❖ nei rapporti di collaborazione intrattenuti con questo ente, e con altre realtà del territorio, l'Associazione ha sempre dimostrato "attitudine e capacità operativa";

- ❖ grazie alla presente il CISAP intende avvalersi dell'attività dell'Associazione, e dei proprio associati, per la gestione del servizio di cui all'articolo 3;
- ❖ che con determinazione del Direttore Generale n. 87 del 5 agosto 2016 è stato approvato il presente schema di convenzione.

**TANTO RICHIAMATO E PREMESSO, CONSORZIO ED
ASSOCIAZIONE COME SOPRA COSTITUITI,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Oggetto

Il CISAP, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, si avvale dell'attività dell'Associazione, quindi affida alla stessa, la gestione del servizio di supporto a persone in condizioni di solitudine e fragilità, dettagliatamente descritto al successivo articolo 3, di seguito denominato semplicemente **servizio**.

Articolo 2 – Finalità

Il CISAP si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di *promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.*

Articolo 3 – Servizio

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come segue:

- accompagnamento per ritiro pensioni, spesa giornaliera, ritiro e consegna documenti vari ed aiuto a compilazione modulistica;
- prenotazione visite ed analisi mediche, acquisto medicinali, ritiro esami diagnostici;
- interventi di compagnia, accompagnamenti per passeggiate e piccole commissioni;
- accompagnamenti ad iniziative culturali e socializzanti sul territorio;
- informazioni sui servizi socio-assistenziali e sanitari del privato sociale esistenti sul territorio e sulle possibili risorse d'aiuto.

La presa in carico delle singole situazioni avverrà previo colloquio con l'operatore consortile di riferimento e segnalazione scritta all'Associazione.

Le attività descritte saranno destinate prioritariamente ad anziani in condizioni di solitudine, in particolari situazioni di disagio o privi di validi riferimenti familiari, residenti nel territorio consortile.



L'Associazione si impegna altresì a collaborare con il Consorzio per ulteriori iniziative di protezione a favore della popolazione anziana, promosse anche da altri Enti, ad esempio per il progetto "Estate Sicura Anziani".

L'associazione fornirà il riscontro scritto dell'avvenuto avvio degli interventi, anche attraverso e-mail. Non saranno soggette a rimborso le attività dell'Associazione non richieste - con le modalità descritte - dai servizi consortili.

L'Associazione dovrà concordare con gli operatori dell'Area Anziani le modifiche e/o chiusure degli interventi avviati.

L'Associazione provvede a garantire le attività citate con propri aderenti adeguatamente formati e operando in raccordo con i servizi consortili.

I volontari nell'adempimento dei loro compiti, dovranno agire nel pieno rispetto delle esigenze della persona seguita, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei suoi confronti e del suo nucleo familiare. L'Associazione dovrà dotare i volontari di un tesserino di riconoscimento.

Articolo 4 – Tutela della privacy

Nel rispetto del D.Lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Consorzio nomina l'Associazione quale responsabile esterno per il trattamento dei dati personali, nell'ambito della presente convenzione. In tale qualità l'Associazione è tenuta a garantire, la protezione, l'integrità, la riservatezza, la legalità e la disponibilità dei dati che utilizza per le proprie attività e procedure, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

In particolare l'Associazione si impegna ad osservare il D.Lgs 30.06.2003 n.196 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone, rispettando i principi di liceità e correttezza e mantenendo riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza e/o in possesso durante l'esecuzione dei servizi di cui alla presente convenzione. S'impegna altresì a predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni legislative in materia. L'associazione deve nominare, come Incaricati del Trattamento, tutti gli operatori che trattano dati personali, nei rispettivi ambiti di competenza. La designazione è effettuata per iscritto ed individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. L'Incaricato deve mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Deve, inoltre, evitare di asportare supporti informatici o diffondere documenti cartacei contenenti dati personali relativi a terzi, senza l'autorizzazione del Responsabile.

Articolo 5- Durata

Il CISAP si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 1.01.2016 e scadenza il 31.12.2016.



CISAP ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 6 – Modalità di rimborso oneri e spese

A sostegno dell'attività dell'Associazione, e per le finalità di cui all'articolo 2 comma 2 della legge 266/1991, il CISAP riconosce all'Associazione un contributo annuale di **Euro 3.500,00** per le spese sotto specificate:

1) CONTRIBUTO PER LE SPESE GENERALI NON FRAZIONABILI	Rientrano tra queste spese: locali, organizzazione, stampe, formazione, oneri assicurativi, spese telefoniche e di utenze varie. Rientra anche la spesa per la copertura assicurativa di cui al successivo articolo 8
2) RIMBORSO SPESE VIVE	Rientrano tra queste spese: il costo sostenuto dai volontari per l'utilizzo di auto propria, parcheggi a pagamento, biglietti per trasporti pubblici. Queste spese sono riferite al trasporto di persone individuate/segnalate dal Consorzio. Il costo del rimborso chilometrico è pari a euro 0,40 per km. Per ogni persona assistita sarà predisposta a cura dell'Associazione una scheda riepilogativa dei costi di cui si richiede il rimborso.

Per la durata della presente convenzione la voce n° 1 è quantificata in € 1.500,00 e la voce n° 2 non potrà superare € 2.000,00.

E' compito dell'Associazione fornire idonea documentazione delle spese sostenute per gli interventi svolti alla voce n° 2.

Il rendiconto può essere presentato con cadenza semestrale ed il Consorzio s'impegna a rimborsare all'Associazione gli oneri relativi alla copertura assicurativa (art. 7 comma 3 della legge 266/1991) e le spese sostenute per lo svolgimento delle attività entro i 30 giorni successivi.



Articolo 7 – Controlli

Il CISAP, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 3, reso dall'Associazione.

Articolo 8 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma della legge 266/1991 (art. 4), l'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari. Trattasi della **polizza assicurativa** rilasciata da Unipol SAI – Agenzia di Roma, numero 110 in data 28.10.2015, scadenza 31.12.2016. Viene esonerato il Consorzio da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni.

Articolo 9 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il CISAP.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del CISAP.

Articolo 10 – Controversie

I rapporti tra Consorzio ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario consortile.

Articolo 11 - Spese contrattuali

La presente convenzione è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della L. 266/91. Per quanto da essa non previsto valgono le norme del Codice Civile.

CISAP ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

CISAP ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Grugliasco, il 9 settembre 2016

per IL C.I.S.A.P.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro PERINO)



per L'ASSOCIAZIONE AUSER

IL PRESIDENTE
(Sig. Salvatore IANNI)

